





Spett.le
 CONSOB
 Divisione Emittenti
 Ufficio Strumenti Rappresentativi di Capitale
 c.a. egr. dott. Angelo Apponi
 e
 Divisione Mercati
 Ufficio Informazione Mercati
 c.a. egr. dott. Paolo Marchionni
 e
 Divisione Relazioni Esterne
 Ufficio Esposti
 Via G. B. Martini, 3
 00198-Roma



Egr. Prof. Avv. Augusto Fantozzi
 (Commissario Straordinario di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.)
 c/o Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.
 Viale Alessandro Marchetti 111
 Roma


Egr. Prof. Andrea Monorchio
 (Presidente Comitato di Sorveglianza di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.)
 c/o Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.
 Viale Alessandro Marchetti 111
 Roma

Egr. dott. Umberto Gentili
 Giudice delegato per la procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.
 Tribunale di Roma (Sezione Fallimentare)
 Viale Giulio Cesare 54/B
 00192 – Roma

Egr. Prof. Avv. Gianfranco Graziadei
 (in qualità di Rappresentante comune degli obbligazionisti di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. e membro del Comitato di Sorveglianza)
 c/o Studio Legale Graziadei Ferreri
 Via Gramsci, 54
 00197 - Roma

Spett. CAI – Compagnia Aerea Italiana S.p.A.
 Via Camperio 9
 20123 – Milano
 c.a egr. dott. Rocco Sabelli

Taylor-Wessing
 (as Monitoring Trustee appointed for Alitalia)
 Koenigsallee 92 A
 D 40212 - Duesseldorf




Anima

Milano, 27 novembre 2008

Oggetto: accettazione, da parte di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A., dell’offerta formalizzata da CAI - Compagnia Aerea Italiana S.p.A., in data 19 novembre 2008. Carenze informative con particolare riferimento all’accollo, da parte di CAI, di alcune partite debitorie.

Con la presente Anima S.G.R.p.A., in qualità di sottoscrittore, per conto dei propri fondi comuni di investimento, del prestito obbligazionario “Alitalia 7,5% 2002-2010 convertibile” emesso da Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. (di seguito “Alitalia” o l’”Emittente”) - valutati i chiarimenti forniti dal Commissario Straordinario dell’Emittente nella conferenza stampa del 20 novembre u.s.¹ (la “Conferenza”) in merito all’accettazione dell’offerta (di seguito l’”Offerta”), formalizzata da CAI - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (di seguito “CAI”) lo scorso 19 novembre 2008, ed analizzato il programma di cessione (il “Programma”) - riscontra e denuncia la persistenza di evidenti lacune informative in ordine alle condizioni stesse dell’Offerta, tali da impedire agli obbligazionisti dell’Emittente di maturare il convincimento che l’alienazione a CAI di complessi di beni e contratti facenti capo ad Alitalia si stia effettivamente realizzando nel rispetto assoluto e rigoroso della *par condicio creditorum*.

Il riferimento è alle criticità già evidenziate nella nostra comunicazione del 12 novembre 2008 con la quale la scrivente ha rappresentato come la scelta dell’accollo liberatorio di debiti di Alitalia quale modalità principale di pagamento del corrispettivo dell’Offerta sottenda il rischio di lesione della *par condicio creditorum* ogni qual volta:

- a) l’accollo abbia oggetto debiti che Alitalia ha assunto nei confronti di creditori chirografari; in siffatta ipotesi, invero, l’accollo sortirebbe l’iniquo effetto di attribuire un vantaggio ingiustificato ai creditori accollatari, i quali soli vedrebbero le proprie ragioni creditorie integralmente soddisfatte da CAI, e nel contempo, di arrecare un pregiudizio agli altri creditori di Alitalia, i quali, invece, potrebbero soddisfarsi, solo parzialmente, sull’attivo ricavato della vendita degli *asset* Alitalia, irrimediabilmente ed ingiustamente decurtato, proprio per effetto dell’accollo, di un importo equivalente al valore dei debiti accollati;
- b) l’accollo abbia ad oggetto debiti che Alitalia ha assunto nei confronti di creditori ipotecari. Infatti, l’accollo di debiti derivanti da finanziamenti ipotecari potrebbe al più reputarsi legittimo, e dunque non lesivo della parità di trattamento dei creditori, solo nei limiti della corrispondenza tra il valore del bene ipotecato (*id est*: gli aeromobili) ed il valore dei crediti (*id est*: il credito di restituzione dei finanziamenti ipotecari concessi dalle banche ad Alitalia per l’acquisto degli aeromobili); per la parte di credito residuo, non coperto dal valore degli

¹ I contenuti della conferenza stampa sono stati ampiamente ripresi dagli organi di stampa. Si veda, tra gli altri, l’articolo apparso a pag. 7 de “Il Sole24 Ore” del 21 novembre 2008, dal titolo “Alitalia, 427 milioni da CAI”.


Anima

aeromobili in garanzia anche per l'incidenza negativa del "badwill", le banche finanziatrici devono essere considerate ad ogni effetto quali creditori chirografari e partecipare, alla stregua di qualsivoglia creditore non privilegiato, al riparto dell'attivo derivante dalla vendita dei complessi aziendali. Tale differenziale, pertanto, per le ragioni esposte al punto a), non potrebbe essere oggetto di accollo ma dovrebbe necessariamente essere corrisposto da CAI in contanti, sì da garantire a tutti i creditori chirografari, ivi compresa la banca finanziatrice per il credito residuo rimasto scoperto dalla garanzia, il diritto a partecipare, in modo paritario, al riparto di tale porzione dell'attivo. Se così non fosse, ancora una volta i creditori chirografari dell'Emittente, tra i quali si annoverano gli obbligazionisti, si vedrebbero di fatto sottrarre parte dell'attivo fallimentare, che andrebbe evidentemente a beneficio esclusivo delle banche finanziatrici.

1. Richieste di informazioni in tema di accollo di debiti assunti da Alitalia nei confronti di creditori chirografari.

Dal Programma non si rinvencono elementi atti ad escludere, con assoluta certezza, che tra il novero dei debiti oggetto di accollo rientrino anche posizioni debitorie assunte da Alitalia nei confronti di creditori chirografari. Il timore che, con pregiudizio degli obbligazionisti, il corrispettivo dell'Offerta sia pagato da CAI anche mediante accollo di debiti nei confronti di creditori chirografari origina dalla lettura di pag. 77, sub lett. d), del Programma, ove si precisa che l'assunzione da parte di CAI tramite accollo liberatorio di debiti di Alitalia riguarda altresì "*debiti relativi ai contratti trasferiti*".

In considerazione di quanto sopra si richiede al Commissario di comunicare al pubblico senza indugio:

- se tra i debiti oggetto di accollo vi siano anche partite debitorie riferibili a creditori chirografari e, in detta ipotesi,
- quali siano i contratti nell'ambito dei quali tali debiti sono sorti;
- quale sia l'ammontare di tali debiti per ciascuno dei contratti trasferiti.

2. Richieste di informazioni relativamente all'accollo di debiti assunti da Alitalia nei confronti di creditori ipotecari.

Le informazioni sommarie rese nella Conferenza e nel Programma non consentono in alcun modo agli obbligazionisti di valutare se il valore degli aeromobili sui quali è stata iscritta ipoteca corrisponda effettivamente al valore dei debiti, derivanti da contratti di finanziamento ipotecario, accollati da CAI.

Durante la Conferenza si è unicamente appreso che il Commissario ha proceduto a svalutare le attività di Alitalia in ragione dell'incidenza dell'avviamento negativo del complesso aziendale alienato (cd. "*badwill*"). E' dunque evidente che anche gli aeromobili sui quali insiste la garanzia ipotecaria abbiano subito un deprezzamento, in sede di vendita a CAI, proporzionato all'incidenza del *badwill* sul totale delle attività di Alitalia. Tale considerazione alimenta il timore degli obbligazionisti sulla circostanza che il valore degli aeromobili in garanzia, necessariamente inciso dal *badwill*, possa essere inferiore al valore dei debiti derivanti dai finanziamenti ipotecari.

ANIMA Società di Gestione del Risparmio per Azioni

Via Brera, 18 - 20121 Milano - Tel. 02/80638.1 r.a. - Fax 02/875589 - Cap. Soc. Euro 5.250.000 I.V. - Cod. Fisc. /R.I. MI n. 04470940018
P. iva 09845640151 - R.E.A. MI 1137558 Albo S.G.R. n. 7 - info@fondlanima.it - www.fondlanima.it


Anima

In considerazione di quanto sopra si richiede al Commissario di comunicare al pubblico senza indugio, anche in ottemperanza alle richieste già rivolte dalla Consob in data 4 novembre u.s.:

- il valore delle attività oggetto di cessione, come risultante dall'ultima situazione patrimoniale e dalle perizie degli esperti;
- il valore di ogni singolo aeromobile trasferito in proprietà a CAI, come risultante dalle perizie degli esperti;
- l'importo e l'incidenza percentuale del *badwill* sul complesso delle attività cedute, i criteri che sono stati adottati per il calcolo di tale avviamento negativo, nonché il conseguente effetto di tale *badwill* sul valore di ogni singolo aeromobile;
- per ogni singolo aeromobile ipotecato, il debito residuo garantito da ipoteca e la corrispondenza di tale debito con il valore di alienazione a CAI, come risultante dall'applicazione del *badwill*;
- se, come sembrerebbe evincersi dalla lettura delle pagg. 77-78 del Programma, tra i debiti accollati vi siano anche finanziamenti garantiti da ipoteche che gravano su aeromobili che non sono trasferiti in proprietà a CAI ma che "rimarranno nella titolarità delle Società in Amministrazione Straordinaria";
- le valutazioni che hanno condotto il Commissario alla cessione di aeromobili ipotecati a fronte della presenza, nella flotta Alitalia, di aeromobili del medesimo tipo non gravati da ipoteca.

Tutto ciò premesso la scrivente Anima SGR richiede:

- a) che il Commissario renda note le informazioni indicate ai paragrafi 1) e 2) della presente;
- b) che la Consob vigili sul corretto adempimento, da parte degli Organi della procedura, degli obblighi di trasparenza nei confronti del mercato;
- c) che CAI ed il Commissario adottino ogni opportuna soluzione, anche sul piano negoziale, finalizzata ad assicurare il trattamento paritario dell'intero ceto creditorio;
- d) che il Comitato di Sorveglianza vigili sulla regolarità della procedura sotto il profilo del rispetto della *par condicio creditorum*;
- e) che il Rappresentante degli Obbligazionisti qualora, anche nella Sua qualità di membro del Comitato di Sorveglianza, ravvisi comportamenti lesivi degli interessi degli obbligazionisti, provveda alla convocazione dell'assemblea ai fini della valutazione delle opportune iniziative da intraprendere, anche avverso gli Organi della Procedura;
- f) che il *monitoring trustee* accerti che l'accollo liberatorio di debiti Alitalia costituisca una modalità di pagamento del corrispettivo atto a garantire che la cessione è realizzata a condizioni di mercato.

Nella certezza di un pronto ed efficace riscontro ai contenuti della presente si porgono distinti saluti.

ANIMA S.G.R.P.A.

